

	Comune di BAISO	C.C.	8	26/04/2016
	OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) MODIFICA			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Ordinaria 26/04/2016 ore

Dall'appello risultano presenti i Consiglieri Comunali:

	presenti		presenti	
1) Fabrizio Corti Sindaco	SI	8) Fabio Spezzani	SI	SI
2) Giuliano Caselli	SI	9) Andrea Barozzi	SI	SI
3) Tiziano Merli	SI	10) Erasmo Lorenzetti	SI	SI
4) Roberto Marzani	AG	11) Davide Carani	SI	SI
5) Andrea Bianchi	SI	12) Milena Paioli	SI	SI
6) Fabrizio Tonelli	SI	13) Andrea Pellesi	SI	SI
7) Fausto Palladini	SI	14) Assessore Esterno Elena Ferrari		
			Totale Presenti	12
			Totale Assenti	0

Consiglieri presenti:		12
Consiglieri assenti:	Giustificati	1
	Ingiustificati	0

Assiste il Segretario, dott. Fabiola Gironella il quale provvede alla stesura del presente verbale.

Assume la presidenza il sig. Fabrizio Corti - Sindaco.

Il Presidente, constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) MODIFICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:
 - l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 - la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
 - il tributo sui servizi indivisibili (TASI), finalizzato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 - richiamato con riferimento alla IUC dall'articolo 1, comma 702 della Legge 147/2013 - secondo cui i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare:

- **il comma 682** che prevede che - con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 - il comune determini la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto concerne la TARI:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- **il comma 688** che prevede che il comune stabilisca le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;
- **il comma 649** che prevede l'intervento regolamentare del comune con riguardo ai rifiuti speciali assimilati agli urbani ed ai rifiuti speciali non assimilabili;
- **i commi da 656 a 660 ed il comma 682** in cui sono disciplinate agevolazioni, riduzioni, esenzioni;
- **il comma 662** a norma del quale il comune stabilisce con regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera;

VISTO il Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 29 aprile 2014;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) approvato con delibera consigliare n. 32 del 04/08/2014 e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30/07/2015;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione di G.C. n. 2 del 19/01/2016 avente ad oggetto :
"Tassa sui rifiuti(TARI) - proroga affidamento della riscossione ordinaria per il biennio 2016-2017 ad IREN Ambiente S.P.A.";

RITENUTO opportuno modificare il Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) sopra richiamato inserendo la seguenti modificazioni, in particolare al fine di prevedere una riduzione per le

utenze domestiche che tenga conto delle superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa anche in ragione delle capacità economico/reddituali e dell'età anagrafica dei componenti del nucleo familiare;

Art. 8 - Riduzioni ed Esenzioni

Viene aggiunto il comma 10 dal seguente tenore:

“ 10 – A favore delle utenze domestiche vengono introdotte le seguenti agevolazioni:

- 1) è concessa una riduzione del 50%, sia della parte fissa che della parte variabile, della tariffa a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE pari o inferiore ad euro 10.000,00;
- 1) per i soli nuclei famigliari composti esclusivamente da 1 o 2 pensionati, ambedue di età non inferiore ad anni 65 compiuti entro la data di presentazione della domanda, proprietari della sola casa di abitazione, la soglia ISEE per usufruire della riduzione di cui sopra, è stabilita ad un valore pari o inferiore ad €. 12.500,00;

L'applicazione della riduzione è riconosciuta, a pena di decadenza, a seguito di presentazione di apposita richiesta a norma dell'art. 14, comma 9 del presente Regolamento.”

Art. 14 – Dichiarazioni

Viene aggiunto il comma 9 dal seguente tenore:

“ 9 – L'applicazione della riduzione di cui al comma 10 dell'art. 8 è consentita a condizione che gli interessati presentino al Gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una richiesta redatta su apposito modello corredata da apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante i requisiti necessari all'ottenimento della stessa.

Art. 20 – Entrata in vigore del Regolamento

Il numero 01.01.2015 è cambiato con 01.01. 2016.

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 che ha prorogato al 31/03/2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2016, ai sensi dell'art. 151, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 01 marzo 2016 con il quale tale termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota Prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014 della Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del Ministero dell' Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, la quale chiarisce che gli atti relativi all'approvazione dei regolamenti e delle tariffe dei tributi locali devono essere inviati esclusivamente per via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale.

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.P.R. n. 158/1999;

UDITI gli interventi dei Consiglieri che verranno allegati non appena trascritti;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa a termini di legge:

- Consiglieri presenti e votanti: n.12:
- Favorevoli: n. 12
- Contrari: n: 0
- Astenuti: n. 0

DELIBERA

- 1) **DI MODIFICARE ED INTEGRARE** il Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 04/08/2014 e modificato con atto n. 25 del 30.07.2015, le agevolazioni di seguito indicate:

Art. 8 - Riduzioni ed Esenzioni

Viene aggiunto il comma 10 dal seguente tenore:

“ 10 – A favore delle utenze domestiche vengono introdotte le seguenti agevolazioni:

- è concessa una riduzione del 50%, sia della parte fissa che della parte variabile, della tariffa a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE pari o inferiore ad euro 10.000,00;

- per i soli nuclei famigliari composti esclusivamente da 1 o 2 pensionati, ambedue di età non inferiore ad anni 65 compiuti entro la data di presentazione della domanda, proprietari della sola casa di abitazione, la soglia ISEE per usufruire della riduzione di cui sopra, è stabilita ad un valore pari o inferiore ad €. 12.500,00;

L'applicazione della riduzione è riconosciuta, a pena di decadenza, a seguito di presentazione di apposita richiesta a norma dell'art. 14, comma 9 del presente Regolamento.

Art. 14 – Dichiarazioni

Viene aggiunto il comma 9 dal seguente tenore:

“ 9 – L'applicazione della riduzione di cui al comma 10 dell'art. 8 è consentita a condizione che gli interessati presentino al Gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una richiesta redatta su apposito modello corredata da apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante i requisiti necessari all'ottenimento della stessa.

Art. 20 – Entrata in vigore del Regolamento

Il numero 01.01.2015 è cambiato con 01.01. 2016.

- 1) **DI PRENDERE ATTO** che, a seguito delle modificazioni ed integrazioni suddette, il testo del citato Regolamento risulta essere formulato come nell'allegato 1) al presente atto, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **DI DARE MANDATO** agli uffici competenti per la pubblicazione e per gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto.

DELIBERA, inoltre

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000, considerata l'esigenza di fornire al più presto ai contribuenti parametri di calcolo e indicazioni precise sulle modalità di applicazione del tributo.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 11**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria - Personale**

Oggetto: **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) MODIFICA**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria - Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **22/04/2016**

Il Responsabile di Settore
rag. Lina Vogni

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **22/04/2016**

Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Lina Vogni

IL PRESIDENTE
Fabrizio Corti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabiola Gironella

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 06/05/2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 21/05/2016 ai sensi e per gli effetti del dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Baiso, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabiola Gironella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3, D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267)

Baiso, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabiola Gironella

Per copia conforme all'originale

Baiso, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabiola Gironella